



Camera di Commercio
Pisa

***REGOLAMENTO CAMERALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE***

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Approvato dal consiglio Camerale con delibera n. 24 del 20.12.2013

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni e delle direttive impartite dallo stesso Ministero con circolari 3587/C del 20.06.2005 e 0172574 del 22.10.2013, dal Ministero delle Economie e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 2 – VIOLAZIONI SANZIONABILI

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo, omesso o incompleto versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

ARTICOLO 3 – VIOLAZIONI NON SANZIONABILI ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359
2. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a euro 12,00.

ARTICOLO 4 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi:
 - a. nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio;
 - b. nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati;

ARTICOLO 6 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive con circolari 3587/C del 20.06.2005 e 0172574 del 22.10.2013.

La sanzione base è quantificata secondo i seguenti criteri:

Imprese e/o unità locali già iscritte all'inizio dell'anno

1. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto la scadenza prevista dall'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
2. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte si applica la sanzione del 30%:
 - sull'intero diritto dovuto se il versamento parziale è stato eseguito con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto la scadenza prevista dall'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 (oltre il termine cosiddetto "lungo");
 - sulla quota di diritto omesso se il versamento parziale è stato eseguito entro la scadenza prevista dall'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 e/o con un ritardo inferiore ai 30 giorni (entro il termine cosiddetto "lungo"). Nel periodo della "maggiorazione", il diritto omesso è incrementato dello 0,40% (interesse corrispettivo) che è parte integrante del tributo medesimo.

Imprese e/o unità locali iscritte in corso d'anno

- Nel caso di versamenti eseguiti entro il termine di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 54/2005 si applica la sanzione del 10% sull'intero importo dovuto (tardivo)
- Nel caso di versamenti eseguiti oltre il termine di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 54/2005 si applica la sanzione del 30% sull'intero importo dovuto

Nel caso in cui dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ammontare del "fatturato" non risultasse per la singola impresa alcun importo di fatturato dichiarato, la Camera di commercio quantificherà il diritto omesso facendo riferimento alla misura minima prevista dal decreto annuale di determinazione delle misure del diritto.

ARTICOLO 7 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER L'OPERA RIPARATRICE E PER LE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE

1. La sanzione può essere ridotta qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a. Condizioni economico-sociali disagiate

La sanzione viene ridotta del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) , oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

b. manifesta sproporzione

La sanzione viene ridotta del 40% nel caso concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Si ha manifesta sproporzione allorché l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al doppio del diritto omesso cui la violazione si riferisce.

ARTICOLO 8 – RECIDIVA

1. La sanzione, determinata ai sensi degli articoli 6 e 7, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerati violazioni della stessa indole.

ARTICOLO 9 - VIOLAZIONI CONTINUE

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8, aumentata del 200%.
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.
4. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ARTICOLO 10 – DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 11 – RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta:
 - a) nella misura indicata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
 - b) nella misura indicata nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
3. Il termine “contestualmente”, in conformità a quanto disposto dalla Circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005, deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) **Atto di contestazione** di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'[articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni;
 - c) **Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:
 - a) al titolare dell'impresa individuale;
 - b) ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - c) agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
 - d) alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - e) agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

ARTICOLO 13 – RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 12 comma 1 lettera c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene

effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Il pagamento della sanzione è comprensivo delle spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.

ARTICOLO 14 – STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 12 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 12 comma 1 lettera b) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 12 comma 1 lettera c) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione dal 1 agosto al 15 settembre (art. 1 legge 742/1969).

ARTICOLO 15 – AUTOTUTELA

1. Il Segretario Generale può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - doppia imposizione;
 - mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione del ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 16 – DECADENZA E PRESCRIZIONE

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

ARTICOLO 17 – NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 472/1997 successive modifiche e integrazioni.
2. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui al precedente articolo 6 (commi 3 e 4), nonché agli articoli 7 e 8, relative al diritto annuale degli 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto dovuto e non versato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 si applicano alle violazioni relative al diritto annuale 2003 e successivi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8 rubricato "Recidiva" si applicano alle violazioni relative al diritto annuale 2005 e successivi.

ARTICOLO 18 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE.

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54, nel presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento è in vigore dal 21.01.2014.